



Pavullo nel Friggiano, li 03.04.2026.

ORDINANZA N. 20

OGGETTO: ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA RISERVATI ALLA RICARICA VEICOLI ELETTRICI SU AREA IN PIAZZALE FALCONE NEL CENTRO COMMERCIALE "LA CAMPANELLA".

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

Premesso:

- che in Piazzale Giovanni Falcone a lato di Via Ricci (area centro commerciale Campanella) sono state realizzate nuove colonnine per ricarica veicoli elettrici;
- che nei prossimi giorni è prevista la messa in esercizio di tale impianto di ricarica;
- che quindi è necessario riservare gli stalli di sosta (5 stalli) vicino all'impianto ad uso esclusivo dei veicoli in ricarica, nel rispetto dell'art. 158 del C.d.S.;
- **Accertata** la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma della L. 241/90 e ss. mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- **Visti** gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato in data 30 aprile 1992 (D.Lgs. 285/92) e s. m. e i. concernente i divieti, gli obblighi e le limitazioni relativamente alla circolazione fuori e dentro ai centri abitati e limitatamente alle competenze dell'Ente proprietario della strada;
- **Avuto presente in particolare** il testo aggiornato dell'art. 158 del Codice della Strada che al comma 1 lettera h-ter) così recita "la fermata e la sosta sono vietate negli spazi riservati alla dei veicoli elettrici. Tale divieto è previsto anche per i veicoli elettrici che non effettuano l'operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un'ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23,00 alle ore 7,00, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'art. 2, comma 1 lettera e) del decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257";
- **Visto** il Regolamento di esecuzione e attuazione del citato Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495 in data 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Attesa** la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

Di riservare n. 5 stalli, individuati da apposita segnaletica su un'area sita in Piazzale Giovanni Falcone all'altezza circa di Via Mario Ricci 2 (centro commerciale "Campanella"), ad uso esclusivo di veicoli elettrici in fase di ricarica nel rispetto dell'art. 158 del Codice della Strada.

Conseguentemente su tali stalli vigerà il divieto di sosta per i veicoli non elettrici e comunque secondo quanto disposto dall'art. 158 comma 1 lettera h-ter) del Codice della Strada. In caso di violazione al divieto potrà essere applicata la rimozione forzata con spese a carico dei trasgressori.

Di indicare la decorrenza della presente data di attivazione dell'impianto di ricarica con apposizione della relativa segnaletica a norme.

Demanda

Agli Organi di Polizia di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente l'informazione agli utenti;

Al titolare dell'impianto di ricarica l'apposizione ed il mantenimento della segnaletica verticale ed orizzontale conforme al C.D.S. e relativo Regolamento.

Avverte che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss. mm.; **Si notifica** mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 gg. naturali e consecutivi e l'apposizione di idonea segnaletica.

Avverte altresì

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada); Ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Bologna entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.